

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza
Regolamento didattico del Corso di Studio in “Consulente Giuridico d’Impresa”
(ai sensi del D.M. 270/04) – Approvato in CCdS il 10 aprile 2025
Classe di appartenenza L-14 (Scienze dei servizi giuridici)
Sede didattica TRAPANI

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. 5 febbraio 2019, n. 341) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studi (CCdS) in “Consulente Giuridico d’Impresa” in data 10 aprile 2025.

La struttura didattica competente è il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi).

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per *Regolamento Generale sull’Autonomia*, il Regolamento recante norme concernenti l’Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per *Regolamento didattico di Ateneo*, il Regolamento emanato dall’Università, ai sensi del D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, con D.R. del 5 febbraio 2019, n. 341;
- c) per *Corso di Studio* (CDS), il Corso di Studio in “Consulente Giuridico d’Impresa”;
- d) per *titolo di studio*, la Laurea triennale in “Consulente Giuridico d’Impresa”;
- e) per *Settori Scientifico-Disciplinari* (SSD), i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato in GU, suppl. ord., 24 ottobre 2000, n. 249) e successive modifiche;
- f) per *Gruppi scientifici disciplinari* (GSD), i raggruppamenti di disciplinedi cui al Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 (pubblicato in G.U. 9 maggio 2024);
- g) per *ambito disciplinare*, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dal decreto ministeriale del 16 marzo 2007;
- h) per *Credito Formativo Universitario* (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall’Ordinamento Didattico del Corso di Studi;
- i) per *obiettivi formativi*, l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studi è finalizzato;
- l) per *Ordinamento Didattico del Corso di Studi*, l’insieme delle norme che regolano il *curriculum* del Corso di Studi;
- m) per *attività formativa*, ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a

piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

n) per *insegnamento*, l'attività formativa organizzata nella forma di didattica frontale (lezione, esercitazione, attività di laboratorio e di campo, seminario) affidata, a diverso titolo, ad un Docente (Professore, Ricercatore, Professore incaricato stabilizzato, Docente a contratto ai sensi dell'art.23 della Legge 240/2010) e riferito ad un Settore Scientifico Disciplinare;

o) per *corso integrato*, un insegnamento articolato in moduli didattici ciascuno dei quali è riferito ad un solo Settore Scientifico Disciplinare;

p) per *modulo didattico*, l'articolazione minima di una qualsiasi attività formativa, prevista nel manifesto del Corso di Studi, articolata in lezioni, esercitazioni, e/o attività di laboratorio e di campo, seminari;

q) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel presente Regolamento Didattico del Corso di Studi al fine del conseguimento del relativo titolo.

ARTICOLO 3

Articolazione ed obiettivi formativi specifici del Corso di Studi

Il Corso di Studi in “Consulente Giuridico d'Impresa” appartiene alla classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici (L-14) ed è incardinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi). Il corso, che si eroga in italiano, è a numero aperto.

Il Corso fornisce conoscenze e capacità di comprensione di livello universitario nel campo giuridico e in quello economico-aziendalistico.

Il Corso consente di acquisire, al termine del triennio, la laurea in Consulente Giuridico d'Impresa.

Il Corso prevede come obiettivi formativi qualificanti che il laureato debba:

a) scegliere la forma giuridica più idonea per avviare un'impresa; richiedere le necessarie autorizzazioni/concessioni amministrative; registrare l'attività presso gli uffici competenti; ottenere una partita IVA; assumere i propri dipendenti, concludere i contratti per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi, concludere i contratti per la vendita di beni e servizi, etc.;

b) pianificare la propria attività dal punto di vista economico-finanziario; individuare la misura del capitale necessario; scegliere le proporzioni più vantaggiose fra capitale proprio e capitale di terzi; attivare un sistema adeguato di controlli di solvibilità ed economicità; modificare in tempo utile la propria formula imprenditoriale; riorganizzare i fattori della produzione in funzione del cambiamento delle istanze del mercato;

c) utilizzare la tecnologia, soprattutto informatica, come fattore produttivo; utilizzare la tecnologia per l'approvvigionamento delle materie prime e/o per la vendita e distribuzione dei propri prodotti e/o servizi (*e-procurement*, *e-commerce*, etc.); valutare se e fino a che punto sia conveniente fare ricerca e sviluppo all'interno della propria azienda e oltre che misura non convenga concludere sinergie con l'Università o altri centri di ricerca secondo il modello delle c.dd. innovazioni aperte.

Ai fini indicati, il Corso assicura un'offerta formativa, la quale prevede e comprende:

a) l'insegnamento dei saperi del diritto privato, del diritto costituzionale, dell'economia d'azienda, della contabilità d'impresa e della gestione delle c.dd. innovazioni aperte;

b) l'insegnamento delle più rilevanti materie professionali (diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto comparato e tecniche e simulazione delle negoziazioni);

c) l'insegnamento di materie volte all'acquisizione dei necessari riferimenti storici ed etico-filosofici;

d) un'offerta di insegnamenti d'approfondimento.

Il Corso mira a formare soggetti dotati di un bagaglio interdisciplinare, che siano capaci di operare con sicure basi di diritto, economia d'azienda e scienza dell'organizzazione. I laureati potranno

operare, sia come liberi professionisti, che come dipendenti di enti pubblici, di imprese private e di studi professionali. Inoltre, in quanto laureati nella classe L-14 potranno partecipare ai concorsi pubblici per cancellieri, ufficiali giudiziari, collaboratori giudiziari, ufficiali di pubblica sicurezza e personale carcerario e per quelli individuati dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Accesso al Corso di Studio

Per l'ammissione al corso di studio è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equiparato conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, oltre ai requisiti richiesti dai regolamenti didattici di ciascun Ateneo.

Si richiede ai fini dell'immatricolazione al Corso di Studi il possesso di una buona cultura generale nell'ambito della storia del pensiero e dell'evoluzione storica, politica, economica ed istituzionale, con particolare riguardo all'ambito della cittadinanza e della Costituzione. Elementi necessari sono inoltre la capacità di analisi e di ragionamento teorico e quella di studio e di indagine di testi normativi.

Il Corso è ad accesso libero.

Successivamente all'immatricolazione al Corso di Studio agli studenti verrà somministrato un test a cura del Servizio del COT di Ateneo, per valutare la loro preparazione iniziale, nell'area della "lingua inglese (livello B1)", secondo modalità stabilite dai competenti organi di Ateneo. Tale questionario verrà somministrato in modalità *on line*. Il mancato superamento del test o la mancata presentazione dello studente per il suo svolgimento comportano l'attribuzione di un debito formativo (Obbligo Formativo Aggiuntivo - OFA). Gli OFA si potranno assolvere, in alternativa, a seguito di superamento: 1. del test di assolvimento OFA (*on line* da remoto, svolto di norma nei mesi di gennaio e giugno); 2. dell'esame di Abilità linguistiche. Lo studente che non assolve l'OFA a lui assegnato al primo anno non potrà sostenere gli esami dell'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione. A tal fine, si fa però presente che – qualora lo ritenesse opportuno – il docente della materia sopra indicata potrà consentire l'assolvimento degli OFA anche quando lo studente non è ancora maturo per il superamento della materia e, pertanto, dovrà ripresentarsi per il superamento dell'esame curriculare.

Le procedure ed i criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro Corso della stessa Università o di altra Università e le modalità attraverso le quali possono essere colmati gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono deliberati dal Consiglio di Corso di Studi.

Per i laureati in Giurisprudenza che volessero conseguire la laurea triennale in Consulente Giudico d'Impresa si applica la convenzione stipulata per il Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza e il Corso di Laurea in Consulente Giuridico d'Impresa il 7.12.2016 e successive modifiche.

ARTICOLO 5

Calendario delle Attività Didattiche

1. L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del CdS sono indicate nel Calendario Didattico di Ateneo che viene approvato ogni anno dal Senato accademico prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito del Cds dell'Ateneo al seguente link:
<https://www.unipa.it/target/docenti/didattica/calendari-accademici/>.

ARTICOLO 6

Tipologie delle Attività didattiche adottate

L'attività didattica viene svolta principalmente nella forma della didattica frontale, mediante lezioni, esercitazioni e seminari.

Sono inoltre previste, quali ulteriori forme di attività didattica, il ricevimento studenti, l'assistenza per tutorato e orientamento, verifiche in itinere obbligatorie per i corsi con un numero di CFU pari o superiore a 9, l'assistenza alla redazione delle tesi finali, il tutorato per attività di stage e/o tirocinio professionalizzante, la partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (es. Progetto Erasmus).

Come previsto dagli artt. 6 e 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, per ciascuna tipologia di attività didattica (lezioni frontali, laboratori, visite di campo, ecc.) viene specificata la corrispondenza tra CFU e ore.

Il CdS elabora annualmente il programma delle attività didattiche definendo l'articolazione degli insegnamenti in semestri, nonché individuando le ipotesi di copertura degli insegnamenti e delle diverse attività formative.

Segnala, inoltre, al Dipartimento le eventuali scoperture.

ARTICOLO 7

Altre attività formative

Sono altresì previsti, a partire dal secondo anno di corso, tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, e ordini professionali. I tirocini sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo n. 708 del 08.03.2017, affisso all'Albo ufficiale di Ateneo con n. 346/2017 Prot. n. 19202 del 09/03/2017.

ARTICOLO 8

Attività a scelta dello studente

Gli studenti del Corso potranno scegliere, a completamento delle materie comuni del piano di studi, una combinazione di insegnamenti opzionali ed a scelta. Tali insegnamenti devono essere individuati tra diversi profili che il CDS struttura.

Gli insegnamenti a scelta saranno erogati solo previo raggiungimento di un minimo di 3 studenti.

Gli insegnamenti opzionali saranno erogati solo previo raggiungimento di un minimo di 3 iscritti.

È fatta salva la possibilità per il docente di attivare a sua discrezione e a titolo gratuito l'insegnamento opzionale o quello a scelta anche con un numero di iscritti inferiore a 3.

Qualora gli iscritti nell'anno di corso dell'insegnamento siano inferiori al numero di 10, il limite minimo per erogare gli insegnamenti opzionali e a scelta si abbassa a 2 iscritti.

Lo studente, a partire dall'anno accademico nel quale è prevista l'attività a scelta, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti contenuti nel Manifesto degli Studi dei CdS dell'Ateneo di Palermo.

La richiesta di inserimento degli insegnamenti "a scelta dello studente" deve avvenire esclusivamente attraverso il proprio portale nei periodi stabiliti dal calendario didattico d'Ateneo. Le materie scelte al di fuori di quelle previste dal Manifesto del Corso di studio devono essere inserite attraverso la procedura definita dall'Ateneo.

ARTICOLO 9

Propedeuticità

Le propedeuticità previste sono quelle riportate ogni anno nel Manifesto degli studi reperibile al seguente link:

<https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?cid=19060&oidCurriculum=23110#gruppoG32783>.

ARTICOLO 10

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella scheda di trasparenza.

ARTICOLO 11

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame

Tutti gli insegnamenti impartiti nel Corso di Studio si concludono con un esame che può essere svolto in forma orale o in forma scritta e orale, secondo le modalità indicate nell'art. 25 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Le modalità di svolgimento degli esami di profitto sono previste, per ciascun insegnamento, nella scheda di trasparenza.

Le prove di verifica si concludono, di norma, con un esame orale, l'unico ad essere oggetto di verbalizzazione, anche se precedute da prove scritte e/o pratiche, svolte con modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode.

La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto avvengono con modalità informatiche nel rispetto della apposita regolamentazione di Ateneo.

La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, secondo modalità stabilite dal Docente che è comunque tenuto alla conservazione degli stessi fino al completamento della sessione di riferimento. Le modalità di consultazione delle eventuali prove scritte devono comunque consentire un esercizio effettivo del diritto di accesso alle suddette prove.

Nel caso che gli esami si svolgano sia in forma scritta che orale, la commissione, qualora giudichi insufficiente l'elaborato scritto, potrà consigliare al candidato di non sostenere la prova orale. Lo studente che non si presenti alla prova orale sarà considerato ritirato, altrimenti il voto sarà attribuito tenendo conto di entrambe le prove di esame.

Per i corsi aventi un numero di CFU pari o superiore a 9 è obbligatoria la previsione di una prova in itinere, il cui svolgimento è disciplinato dall'art. 12 di questo regolamento.

Le sessioni d'esame sono previste dal calendario didattico di cui al precedente articolo 5.

Le Commissioni giudicatrici degli esami sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il Docente responsabile dell'insegnamento; il secondo e, ove presenti, i successivi sono, di norma, Professori o Ricercatori del medesimo settore disciplinare o affine, cultori della materia o, nel caso

di corsi integrati, i docenti affidatari degli altri moduli. Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, che hanno partecipato alla seduta di esame.

ARTICOLO 12

Prove in itinere

Ai sensi dell'art. 11 di questo Regolamento, per i corsi aventi un numero di CFU pari o superiore a 9 è obbligatoria la previsione di una prova in itinere. Le modalità di svolgimento della prova in itinere sono indicate nella scheda di trasparenza del relativo insegnamento.

Gli studenti possono partecipare alla prova in itinere previa iscrizione all'insegnamento del docente sul portale studenti, indipendentemente dall'anno di corso e dalla frequenza delle lezioni. L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre giorni 45 dalla data di inizio del corso, per gli insegnamenti di durata annuale e entro 30 giorni dall'inizio del corso per gli insegnamenti di durata semestrale. È onere del docente verificare l'elenco degli iscritti entro tale data.

Il docente comunica alla segreteria didattica la data e le modalità di svolgimento della prova in itinere, che dovrà essere collocata all'interno delle seguenti finestre temporali:

- per gli insegnamenti di durata annuale o composti da due moduli che si svolgano in due semestri diversi, nel mese di gennaio o nel mese di aprile;
- per gli insegnamenti di durata semestrale e collocati nel I semestre, nel mese di novembre;
- per gli insegnamenti di durata semestrale e collocati nel II semestre, nel mese di aprile.

Sarà cura del docente comunicare la data della prova in itinere agli studenti.

La segreteria didattica provvede a calendarizzare la prova in itinere sul portale studenti.

Possono sostenere la prova esclusivamente gli studenti che si siano iscritti online al corso e che si siano prenotati per sostenerla con almeno tre giorni d'anticipo.

Nel caso di insegnamenti che abbiano propedeuticità, lo studente potrà iscriversi alla prova in itinere dopo aver superato gli esami propedeutici, salvo diversa disposizione del docente.

La partecipazione degli studenti alla prova in itinere è in ogni caso facoltativa.

Le modalità di svolgimento della prova in itinere (orale o scritta), la tipologia della valutazione (giudizio o voto) e la rilevanza di quest'ultima ai fini della determinazione del voto dell'esame finale sono fissati dal docente ed indicati preventivamente nella scheda di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo, il voto dell'esame finale deve tener conto dell'esito della prova in itinere.

È in ogni caso facoltà dello studente non accettare la valutazione della prova in itinere e sostenere l'esame per intero.

La prova in itinere sostenuta e superata dallo studente è valida per le sessioni di esame ordinarie dell'anno accademico di svolgimento dell'insegnamento e per le sessioni straordinarie di gennaio e aprile dell'anno accademico successivo.

Nel caso in cui lo studente non superi l'esame finale entro il periodo temporale sopra indicato, la prova in itinere si considera decaduta.

ARTICOLO 13

Docenti del Corso di Studio

I docenti del CDS, ivi compresi i docenti di riferimento, sono elencati nell'Allegato 1.

ARTICOLO 14

Attività di Ricerca

I docenti strutturati che insegnano nel Corso di Studi svolgono con continuità attività di ricerca anche a supporto delle attività formative previste dallo stesso Corso di Studio. Le attività di ricerca svolte dai docenti sono specificate nei database delle piattaforme IRIS e Cineca, nonché nel *curriculum* di ciascun docente pubblicato sulla pagina personale del sito di Ateneo.

ARTICOLO 15

Prova Finale

La prova finale consiste in una discussione orale nel corso della quale il candidato presenta un elaborato scritto, redatto sotto la supervisione di uno o più docenti relatori, vertente su uno specifico tema, anche interdisciplinare, riconducibile ad uno o più tra gli insegnamenti di base o caratterizzanti della classe di laurea.

Il voto di laurea si determina sulla base dei criteri indicati nel Regolamento sull'esame di laurea del Corso di Studi, reperibile al seguente link: <https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/consulentegiuridicodimpresa2146/.content/documenti/2018/REGOLAMENTO-ESAME-DI-LAUREA.pdf>.

ARTICOLO 16

Conseguimento del titolo

Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal Corso di Studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dall'apposito Regolamento per la prova finale del Corso di Studio.

ARTICOLO 17

Titolo di Studio

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore in *Consulente Giuridico d'Impresa*.

ARTICOLO 18

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Il Corso di Studio partecipa alla composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento con un componente Docente (Professore/Professoressa o Ricercatore/Ricercatrice, escluso il Coordinatore/Coordinatrice di Corso di Studio) e con un componente Studente, eletti dal CCDS.

La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:

- verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal calendario didattico di Ateneo;
- esprimere il parere di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo;
- mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti segnala al Direttore/Direttrice del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio, ed eventualmente al Rettore/Rettrice, le irregolarità accertate.

ARTICOLO 19

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore/Coordinatrice della Commissione, due docenti del Corso di Studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.

Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti.

L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore/Coordinatrice, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.

Lo studente è scelto dal Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

La Commissione ha il compito di elaborare la Scheda di monitoraggio annuale del Corso di Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio.

ARTICOLO 20

Comitato di Indirizzo

Il Corso di Studio si avvale di un Comitato di Indirizzo, composto da esperti e professionisti, con funzioni consultive, progettuali, e di controllo, al fine di facilitare e promuovere i rapporti tra università, scuola e mondo del lavoro, formulare proposte di attività formative innovative, migliorare l'occupabilità dei laureati. La composizione e i verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito *web* del Cds.

ARTICOLO 21

Valutazione dell'Attività Didattica

L'indagine sull'opinione degli studenti sulla didattica prevede la valutazione, da parte degli studenti frequentanti ciascun insegnamento, del Docente, della logistica e dell'organizzazione della didattica, nonché dell'interesse degli argomenti trattati. L'indagine è condotta mediante una

procedura informatica di compilazione di un questionario accessibile dal portale studenti del sito *web* di Ateneo. I risultati dell'indagine sono riportati nella tabella allegata alla SUA-CdS di ogni anno. Anche l'indagine sull'opinione dei docenti è condotta mediante una procedura informatica di compilazione di un questionario accessibile dal portale docenti del sito *web* di Ateneo. I dati della valutazione dell'attività didattica sono analizzati dal Coordinatore/Coordinatrice del CdS o da un suo Delegato e vengono presentati e discussi annualmente in una riunione apposita del CCdS.

ARTICOLO 22

Tutorato

L'attività di tutoraggio è svolta dai docenti tutor del CdS in relazione alle esigenze degli studenti durante il loro percorso formativo. Gli elenchi dei docenti Tutor sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/consulentegiuridicodimpresa2146/didattica/tutorato.html>.

ARTICOLO 23

Aggiornamento e modifica del regolamento

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito *web* del Corso di Studio.

ALLEGATO I

Docenti CDS in Consulente Giuridico d'Impresa

IGNAZIO TARDIA (Coordinatore del Cds)

LORENZO ACCONCIAMESSA

FRANCESCO BIONDO

FELICE BLANDO

MARIA ESMERALDA BUCALO

LUIGI CINQUEMANI

ELENA CONSIGLIO

CARLA DI MARTINO

GIOVANNI GALASSO

ROSA GERACI

VINCENZO ROBERTO IMPERIA

ISABELLA MARIA LO PRESTI

RENATO MANGANO

GIUSEPPE MARINO

MARCELLA MIRACOLINI

LARA MODICA

VINCENZO MOLLISI

ROSARIO PETRUSO

VINCENZO PRETE

LUIGI PREVITI

MARCO PUGLISI

ALESSANDRO PURPURA

GIUSEPPE ROMANO

LICIA SIRACUSA

LUCA TUMMINELLO

ANDREA VINCENTI